



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

CREMONA, 25 MAGGIO 2020

**Oggetto: Disposizioni in merito alla riapertura sperimentale del mercato rionale del martedì in piazza Fiume e vie limitrofe.**

### **IL SINDACO**

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e relativi allegati;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020, "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19";

RICHIAMATO in particolare l'art. 1.2 e l'Allegato 1 della predetta Ordinanza n. 547/2020 in cui vengono indicate le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive ed in particolare la scheda tecnica relativa al Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;

RITENUTO necessario stabilire alcune misure specifiche per tale riapertura sperimentale che possano consentire lo svolgimento del mercato, salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale;

VISTI:

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- L'art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale

### **ORDINA**

La riapertura sperimentale nella giornata di martedì 26 maggio 2020 del mercato rionale di piazza Fiume e vie limitrofe così come indicato:

- 1) AREA INDIVIDUATA:** via Piave e via Ronchi come da planimetria allegata alla presente
- 2) DISLOCAZIONE DEI POSTEGGI:** come da assetto ordinario del mercato rionale del martedì con eventuale limitazione delle dimensioni delle attrezzature di vendita per garantire la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro.
- 3) CAPIENZA MASSIMA:** considerato che la superficie calpestabile dell'area a disposizione dei clienti è pari a 1.400 m<sup>2</sup> si stabilisce la capienza massima della stessa pari a 350 persone contemporaneamente presenti (pari ad una persona ogni 4 mq) esclusi gli operatori commerciali, le forze dell'ordine e il personale preposto al controllo.
- 4) Limitazione del perimetro esterno dell'area del mercato** in modo da garantire il contingentamento e la vigilanza degli accessi.

**5)** Distanziamento laterale di almeno un metro tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato anche con riduzione della superficie occupata dagli stessi.

**6)** Rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti.

**7)** Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio pari al fronte del banco di vendita per la profondità di un metro in cui i clienti devono mantenere un distanziamento interpersonale di almeno due metri.

**8)** Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.

**9)** Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.

**10)** Per motivi igienico sanitario è sospesa la vendita di beni usati.

**11)** Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.

**12)** Sono sospese le operazioni di "spunta" in considerazione del carattere sperimentale del mercato.

**13)** Gli operatori dovranno osservare scrupolosamente le disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica ed, in particolare, quelle di cui all'art. 14 commi 4 e 5.

**14)** L'accesso all'area mercatale sarà consentito liberamente e senza contingentamento per comprovate esigenze lavorative, per motivi di assoluta urgenza o di salute e per i residenti nella zona delimitata.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità".

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale e la trasmissione alle Associazione di categoria maggiormente rappresentative del commercio.

Il Corpo di Polizia Locale di Cremona è incaricato della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

IL SINDACO

Prof. Gianluca Galimberti

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s. m. i.*